



Federazione Italiana Rugby

Oggetto: **Sospensione dei termini processuali**

Il Consiglio Federale,

VISTI lo Statuto, il Regolamento Organico ed il Regolamento di Giustizia federali;

CONSTATATO che durante il periodo estivo ed in particolare nel mese di agosto, per gli Organi di Giustizia Federale (Procura Federale, Giudice Sportivo Nazionale, Commissione Giudicante, Commissione d'Appello Federale, Corte Federale Prima Istanza e Corte Federale d'Appello), è pressoché impossibile garantire la presenza dell'organo inquirente e requirente nonché formare i collegi giudicanti, in quanto trattasi di periodo tradizionale di ferie;

VALUTATO che ciò può comportare e di fatto comporta il rischio di non poter rispettare i termini e le scadenze previsti dal Regolamento di Giustizia federale;

CONSIDERATO di conseguenza opportuno, in analogia con l'ordinamento giudiziario ordinario, procedere alla sospensione feriale dei termini processuali per tutti gli Organi di Giustizia Sportiva federali;

**Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato
delibera**

di sospendere il decorso dei termini processuali per gli Organi di Giustizia Sportiva federale - Procura Federale, Giudice Sportivo, Commissione Giudicante, Commissione d'Appello Federale, Corte Federale Prima Istanza e Corte Federale d'Appello - dal 1° agosto al 31 agosto compresi; il decorso dei termini suddetti riprenderà a partire dal giorno 1° di settembre.

Ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Roma/Parma, 22-23 luglio 2011

Il Presidente
Giancarlo Dondi

